



## CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

### ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 30/06/2021

**OGGETTO: ORDINANZA DI DEROGA EMISSIONI SONORE. - FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO E SANTA COMASIA LUGLIO 2021**

#### IL SINDACO

##### **Premesso che:**

- nei giorni 3 – 4 – 5 luglio 2021 avrà luogo la consueta festa Patronale per le celebrazioni di San Martino e Santa Comasia;
- l'evento prevede una serie di iniziative, fra cui l'abituale luna park da allestire c/o il campo sportivo sito in questa zona "Pergolo" (evento esteso fino al giorno 6 luglio 2021), fiera commerciale nelle vie S. Eligio/Recupero/Piazza Vittorio Veneto/P.zza Crispi;
- durante tali festeggiamenti, considerato il contesto, si prevederà il superamento del limite di emissioni sonore all'esterno;

##### **Visti:**

- la relazione previsionale di impatto acustico provocato dalla installazione del luna park tradizionale in occasione della festa patronale "San Martino" edizione 2021 a firma del tecnico abilitato Ing. F. Larato (Ord. Ing. prov. B.A.T. n. 380 -già al n. 4392 dell'Ordine di Bari);
- il parere positivo "condizionato" sull'esame progetto per lo svolgimento del luna Park 2021, espresso dalla Commissione Comunale Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo nella seduta del 18/06/2021 (verbale prot. 37560 del 18/06/2021);

##### **Considerato che:**

- tale appuntamento storico, di natura religiosa e civile, prevedrà appunto, tra l'altro, un afflusso di molteplici cittadini dell'intera Provincia/Regione, e rappresenta per Martina Franca un'occasione quanto mai propizia per esprimere la vocazione di città d'arte e di cultura, con l'intento di esaltare i valori positivi di socializzazione e il valore della manifestazione stessa e, più in generale, per proseguire nell'intento di rilanciare l'intera immagine della Città, e promuovere il territorio;
- tali attività rivestono carattere temporaneo e limitato alle sole giornate sopra riportate e che ogni anno sono state regolarmente svolte, condivise e tollerate dalla cittadinanza;
- l'art. 6, comma 1, lett. h) della L. 26 ottobre 1995 n. 447 prevede che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;
- l'art. 17 c. 2 e 4 della Legge Regionale, 12 febbraio 2002, n. 3, prevede che il Comune può concedere deroghe ai limiti acustici.



## CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

**Ritenuto**, pertanto, che le considerazioni sopra esposte, l'eccezionalità degli eventi, possano giustificare il ricorso all'adozione del presente provvedimento di deroga al limite di emissioni sonora, di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e dalla L.R. 3/2002, stante la valenza che rappresenta questa manifestazione per i Martinesi, sia da un punto di vista turistico che di promozione del territorio, nonché per un maggior coinvolgimento della stessa popolazione nella valorizzazione della festa Patronale;

**Visti:**

- D.P.C.M. 1/03/91 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- Legge 26/10/95 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*;
- D.M. Ambiente 16/03/98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998, *"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico"* (G.U. 26/05/1998, serie g. n. 120);
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*;
- L.R. 30 novembre 2000, n. 17 *"conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale"*;
- L.R. 12 febbraio 2002, n. 3 *"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"*;
- Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. 18/07/2002, L 189/12);
- Decreto Legislativo 04/09/2002, n. 262, *"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"* (suppl. ordin. alla G.U. 21/11/2002, serie g. n. 273);
- D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 *"norme in materia ambientale"*;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 *"regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122"*;



## CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

- Art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

### DISPONE

Limitatamente alle serate del **3 - 4 - 5 luglio 2021** e, **limitatamente al giorno 6 luglio 2021 solo per l'area luna park in zona Pergolo**, durante i festeggiamenti della festa Patronale, la **deroga** al limite dei valori delle emissioni sonore di cui ai limiti disposti dal D.P.C.M. 14.11.97 e L.R. n. 3/2002, e ai limiti orari, così come segue:

- limitatamente ai giorni di **sabato 3 e domenica 4 luglio, fino alle ore 02,00** del giorno successivo per l'area luna park in zona "Pergolo" e **fino alle ore 01.00 per le vie del centro città interessate ai festeggiamenti;**
- limitatamente al giorno **lunedì 5 luglio, fino alle ore 01.30** del giorno successivo per l'area luna park in zona "Pergolo" e **fino alle ore 00.30 per le vie del centro città interessate ai festeggiamenti.**

E' fatto obbligo adottare le opportune cautele per contenere il disturbo sonoro, in particolar modo vengano disposte misure per impedire l'esposizione di persone nei pressi di sorgenti sonore, laddove i livelli di pressione acustica di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 superino il valore di normale tollerabilità, inoltre le casse acustiche degli impianti di amplificazione, seppur ubicate all'aperto non dovranno essere dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti.

Restano ferme tutte le eventuali prescrizioni specifiche della componente acustica, impartite dalla C.C.V.L.P.S.;

E' fatto salvo, in ogni caso, il divieto di atti rumorosi qualificabili come disturbo della quiete pubblica secondo la fattispecie prevista dal Codice Penale.

A ogni modo, dalle ore 00.00 la musica potrà essere diffusa con riduzione progressiva del volume, fino alla cessazione totale, secondo le modalità di cui sopra.

Eventuali violazioni alle prescrizioni della presente autorizzazione comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447195 e dalla L.R. 3/2002 e dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

### AVVERSO

la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 718/1990 n. 24 e s.m.i., chiunque abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al T.A.R. Puglia. In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/7/1993.

**IL SINDACO**

**Francesco Ancona**